



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Provincia di Treviso

Prot. n. 5586

Zenson di Piave, 11 ottobre 2021

Al Sindaco

Ai dipendenti dell'ente

Ai membri del Consiglio e della Giunta

OGGETTO: Decreto Legge n. 127 del 21.09.2021 "Decreto Green Pass" - DIRETTIVA

L'art. 1 del Decreto in oggetto prevede l'**obbligo di esibire il certificato verde per accedere al proprio posto di lavoro per i dipendenti pubblici e per i soggetti titolari di cariche elettive**, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

L'obbligo è esteso anche nei confronti di chi svolga nei luoghi di lavoro pubblici, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Il Decreto in questione prevede l'individuazione di un soggetto per il controllo della certificazione e delle modalità di effettuazione.

L'incaricato del controllo per il Comune verrà individuato dal Sindaco quale datore di lavoro con ulteriore atto.

La verifica deve avvenire con le modalità previste dall'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi del citato decreto *"La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione"* normativamente prevista, *"VerificaC19"*, da effettuarsi con il proprio smartphone, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

L'incaricato potrà inoltre utilizzare anche altri strumenti eventualmente autorizzati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del **Decreto Legge n. 127 del 21.09.2021**.

L'addetto potrà altresì legittimamente chiedere l'esibizione di un documento d'identità valido per verificare l'intestazione della certificazione esibita.

Si precisa che, il trattamento delle informazioni di cui sopra **non richiede il consenso** dell'interessato e, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. C) e dell'art. 7 del GDPR 679/2016, è lecito il trattamento dei dati per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di altra persona fisica, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri, ovvero in attuazione degli obblighi di cui al Decreto-legge 52/2021. Il trattamento di dati particolari (ad. es. stato di salute) avviene ai sensi dell'art. 9 par. 2 lett. G) del GDPR, cioè per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del dritto dell'Unione o degli Stati membri.

In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.

Si ricorda che per certificazione verde, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 52/2021, si intende: *"certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2"*.

Per quanto concerne la modalità di controllo la stessa sarà svolta dai soggetti incaricati e avverrà per la prima volta in maniera indistinta a tutto il personale e, in secondo momento, costantemente con modalità a campione.

Il controllo deve avvenire in continua rotazione casuale e deve riguardare i soggetti che hanno effettuato l'ingresso nei locali del Comune come individuati dall'art. 1 comma 2 del D.L. 127/2021.

E' sempre consentito il controllo al momento dell'accesso ai locali dell'ente; ulteriori modalità di controllo sono lasciate all'autonomia organizzativa dell'incaricato, accordandosi con i soggetti interessati.

Per quanto concerne gli amministratori il controllo verrà svolto dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco in ogni occasione di seduta o riunione presso il Municipio o altri luoghi individuati dall'ente.

Si raccomanda di avere sempre con sé la certificazione verde.

Laddove all'atto della verifica il soggetto controllato non esibisca la certificazione, lo stesso verrà allontanato dal luogo di lavoro.

I dipendenti, nel caso in cui comunichino di non essere in grado di esibire la certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro o all'atto della verifica, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

Per i giorni di assenza ingiustificata, pur conservando il posto di lavoro e non rilevando l'assenza ai fini disciplinari, al dipendente non verrà erogata la retribuzione mensile.


La mancata attività di controllo da parte dell'incaricato sarà causa di contestazione di responsabilità disciplinare.

Nel caso in cui i lavoratori accedano ai luoghi di lavoro privi di certificazione saranno passibili di provvedimento disciplinare e di sanzione amministrativa da Euro 600 a Euro 1.500 irrogata dal Prefetto su segnalazione dell'incaricato al controllo.

Sono esonerati dai controlli della certificazione i dipendenti e gli amministratori in possesso di certificato medico rilasciato in ottemperanza ai criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Per quanto non previsto in questa direttiva si rimanda alla normativa statale e regionale.

Il Segretario Comunale
dott. Pierantonio Giuliani
(sottoscrizione digitale)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Giuliani', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.